



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 agosto 2017, con il quale è stato dichiarato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, con la legge 27 dicembre 2002, n. 286 -lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni Comuni dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017, che ha dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 agosto 2017, n. 476, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all' evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;*

RITENUTO di dover disciplinare urgentemente le modalità di utilizzazione provvisoria del personale docente, educativo e ATA delle scuole site nei Comuni interessati dal sisma del 21 agosto 2017;

SENTITE le organizzazioni sindacali del "comparto Scuola".

ORDINA

Articolo 1

(Criteri generali di utilizzazione del personale docente, educativo e ATA nelle scuole dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dal sisma)

1. Il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato, titolare nelle scuole dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno presta servizio nella scuola di titolarità, funzionante anche presso strutture temporanee o preesistenti organizzate secondo doppi turni. L'utilizzazione avviene anche *a disposizione*, purché non ci siano posti vacanti e disponibili nel medesimo Comune, nella medesima tipologia di posto e/o classe di concorso di appartenenza.
2. Il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato, che alla data del 21 agosto 2017 è residente, e quindi con dimora abituale, nei Comuni di cui al comma 1, in costruzioni crollate, divenute inagibili o indisponibili, può essere utilizzato a domanda, anche *a disposizione*, con le modalità di cui al comma 4, nel Comune di residenza o prossimo, secondo le proprie necessità. Sono posti in essere gli interventi più idonei per adeguare le consistenze dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, al fine di garantire il buon andamento delle attività didattiche e la tutela delle posizioni lavorative del personale.



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3. Il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato, che alla data del 21 agosto 2017 è residente, e quindi con dimora abituale, nei Comuni di cui al comma 1, può essere utilizzato *a domanda*, con le modalità di cui al comma 4, sui posti disponibili alla data di adozione della presente ordinanza, presso istituzioni scolastiche collocate nel Comune di residenza o nell'isola di Ischia, in subordine al personale di cui al comma 2.
4. Il personale di cui ai commi 2 e 3 può presentare domanda di utilizzazione, trasmissibile anche a mezzo postale, all'ufficio scolastico regionale di destinazione, entro il 21 settembre 2017. L'ufficio scolastico regionale provvede ad assegnare la sede di servizio entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'istanza.
5. Il personale di cui al comma 2, che deve raggiungere una diversa sede di servizio per l'anno scolastico 2017/2018, prende servizio successivamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 4.

Roma,

Il Ministro
Valeria Fedeli